

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X CIVILE

in persona del g.o.t., **dr. Gianluca Falso**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero _____ del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013

TRA

_____ in persona del socio accomandatario e legale rappresentante *p.t.*, _____ con domicilio eletto in Roma, _____ presso lo studio dell'Avv. _____

_____ rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Fabiani, per delega a margine dell'atto di citazione _____ **ATTRICE**

E

BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del suo procuratore _____ elettivamente domiciliata in Roma, _____ presso lo studio dell'Avv. _____ in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta _____ **CONVENUTA**

OGGETTO: PAGAMENTO SOMME.

CONCLUSIONI. Come in atti.

FATTO E DIRITTO

La _____ conveniva in giudizio il



Banco Popolare Soc. Coop. chiedendo la condanna della stessa al pagamento della somma di euro 69.954,88, ovvero al maggiore o minore somma risultante a suo credito, per l'illegittima applicazione della prassi di capitalizzazione degli interessi a debito per tutto il periodo del rapporto di conto corrente, nonché per l'addebito di somme per CSM, spese fisse di chiusura periodica, interessi debitori a saggio ultralegale; a sostegno della pretesa deduceva che nell'esercizio dell'attività di impresa aveva acceso presso l'agenzia n. 7 di Roma dell'allora Banca Popolare di Novara Soc. Coop. a r.l. un articolato rapporto contrattuale, nell'ambito del quale l'istituto aveva concesso un'apertura di credito bancario, variamente composta e rappresentata da utilizzazione di credito sul conto, da anticipazioni per sconto e da altri negozi bancari, tutti regolati sul conto corrente n. della medesima banca.

Si costituiva in giudizio il Banco Popolare Soc. Coop. eccependo in via preliminare la decadenza e la prescrizione dal diritto, poiché le condizioni applicate non venivano mai contestate prima del 27.12.2012, neanche quando l'Istituto inviava periodicamente gli estratto conto di periodo, attraverso i quali era possibile verificare costantemente la misura degli interessi maturati, la modalità di computo e le spese applicate;

rilevava che con la delibera del CICR emanata il 9.02.2000 era stato definitivamente fissato il momento di decorrenza dell'obbligo a carico delle banche, di riconoscere ai correntisti pari periodicità nella liquidazione degli interessi; la banca aveva, poi, sempre provveduto in conformità della normativa tempo per tempo vigente in materia, utilizzando gli strumenti informativi previsti ed inviando periodicamente le apposite comunicazioni alla società correntista; durante il



rapporto le condizioni applicate non sono mai state oggetto di contestazioni.

Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza/prescrizione dal diritto di impugnare le risultanze degli estratti conto generali intestati al correntista per decorrenza dei termini di legge; nel merito chiedeva il rigetto delle domande.

Nel corso del giudizio veniva espletata apposita CTU e all'udienza del 13.06.2016 la causa veniva assunta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

Il rapporto oggetto del giudizio veniva aperto il 21.05.1987, pertanto prima della delibera C.I.C.R.; per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera del C.I.C.R. l'unica fonte normativa regolante la materia è sostanziata dall'art. 1283 c.c., disposizione che, attesa la sua natura imperativa, imprime la sanzione della nullità alle clausole, contenute nei contratti bancari, riprodotte di un mero uso negoziale, che applicano la capitalizzazione trimestrale agli interessi debitori nei rapporti di conto corrente bancario; inoltre, non risulta che successivamente alla delibera CICR vi sia stata tra le parti una rinegoziazione con apposita clausola di reciprocità della capitalizzazione degli interessi.

Nel caso di specie, il CTU, con elaborato privo di vizi logici ed adeguatamente motivato in relazione ai metodi di calcolo adottati, ha accertato l'illegittima pratica anatocistica di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi chiudendo fittiziamente il conto ogni tre mesi, per poi riaprirlo il giorno successivo, con



l'addebito di spese di chiusura periodica; ha appurato, inoltre, che l'ammontare degli interessi anatocistici ed ultralegali è pari all'importo di euro 64.508,60; l'ammontate delle commissioni di massimo scoperte ammonta ad euro 5.441,42, mentre l'ammontare delle spese di chiusura è pari ad euro 934,78; per un totale complessivo di euro 70.884,81 che dovrà essere pertanto rimesso in favore dell'attrice.

Secondo i principi espressi dalle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione, qualsiasi capitalizzazione periodica degli interessi passivi operata in conto corrente deve ritenersi indebita.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, disattesa:

a) accertata l'illegittima applicazione della prassi di capitalizzazione degli interessi e delle altre competenze a titolo di CMS, spese fisse di chiusura periodica e di interessi debitori a saggio ultralegale, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di euro 70.884,81, oltre interessi dalla domanda al saldo;

b) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore del procuratore dichiaratosene antistatario, Avv. Franco Fabiani che si liquidano in complessivi euro 5.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2016

Il G.O.T.
Gianluca Falso

